APPROFONDIMENTO CIVILE

Nei confronti di quale ente va proposta l’impugnativa del verbale di proclamazione elettorale? (Breve commento alla sentenza n. 83/2021 del Tar Puglia)

Data pubblicazione: 05/02/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

INTRODUZIONE

Il ricorrente, nella veste di delegato[1] alla presentazione di una lista, in occasione della competizione elettorale tenutasi nelle date del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo di un Consiglio Comunale (di una importante città della Bat), chiedeva al Tar l'annullamento, previa sospensiva: a) del verbale di proclamazione degli eletti; b) di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso consequenziale, ivi compresi i verbali di scrutinio.

LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per una omessa notifica con la sentenza n. 83/2021 del Tar Puglia, estensore il Consigliere Carlo Dibello.

Infatti, sebbene lo stesso fosse stato notificato ***all'Ufficio Centrale Elettorale presso il Tribunale competente***, individuato dal ricorrente quale unica Amministrazione resistente, tuttavia, ***l'art. 130, comma 3 del c.p.a.*** stabilisce che "*il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2,* ***all'Ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni[2]".***

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La corretta instaurazione del contraddittorio processuale presuppone, pertanto, che il ricorso in materia di elezioni comunali ***sia notificato imprescindibilmente all'Amministrazione che fa propri i risultati della competizione elettorale*** - ente della cui elezione si tratta - e, ***cioè, nel caso che ci occupa, al Comune***, e non già all'organo temporaneo - ***Ufficio Centrale Elettorale*** - che ha svolto, *simpliciter,* il procedimento elettorale, che conclude la sua funzione con la proclamazione degli eletti.

La *ratio* della disposizione sopra citata va rintracciata nella esigenza di evocare in giudizio l'Amministrazione resistente ***in base ad un criterio di imputazione sostanziale*** e non meramente formale.

Nel caso di specie, il verbale di proclamazione degli eletti è senz'altro adottato - come previsto per legge - dall'Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale, ***ma non ci sono dubbi che il Comune sia unica Amministrazione, cui sono riferibili i risultati elettorali in esso riportati***.

Infatti, è ***il Comune a doversi intendere quale parte processuale in senso sostanziale trattandosi di amministrazione cui sono imputati gli effetti della competizione elettorale***.

Né può ritenersi che ***l'Ufficio Centrale elettorale*** - organo di un'Amministrazione statale - abbia un interesse alla conservazione dei propri atti e che, per ciò stesso, vada individuato quale contraddittore necessario nel giudizio proposto ex art. 130 del c.p.a., ***atteso che si tratta di organo straordinario collocato in posizione di neutralità nell'ambito della competizione elettorale***.

La proposizione di un ricorso nei riguardi di un organo o soggetto dell'Amministrazione, diverso da quello cui l'atto viene imputato dall'ordinamento, esclude, dunque, che tale organo o soggetto acquisti la qualità di parte in senso sostanziale ed impedisce perciò al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, per l'irregolarità del contraddittorio instaurato nei confronti dell'organo non legittimato a contraddire, il che conduce ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

NOTE

[1] A questo proposito si segnala che "*In base a quanto stabilito dall'art. 130 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) avverso gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è consentito ricorrere, impugnando l'atto di proclamazione degli eletti, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, nel caso delle elezioni di comuni, province e regioni, ovvero da parte di qualsiasi candidato o elettore, nel caso delle elezioni dei membri del Parlamento europeo.* ***Non è contemplato fra i legittimati a ricorrere, il delegato di lista***" **(Cons. Stato**

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Sez. III Sent., 31/10/2017, n. 5035, che conferma la sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, n. 1842/2017). Tale aspetto non è stato valutato dal Tar adito.

[2] Per giurisprudenza uniforme, fra i legittimati passivi, limitatamente alle elezioni comunali, provinciali e regionali, non vi è il Ministero dell'Interno **(Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 496; 16 ottobre 2006, n. 6135)**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati